REGOLAMENTO (CEE) N. 1427/86 DELLA COMMISSIONE

del 14 maggio 1986

concernente l'applicazione della decisione n. 1/86 del Comitato di cooperazione doganale ACP-CEE, che proroga l'applicazione delle decisioni nn. 1/85, 2/85 e 3/85 del Comitato di cooperazione doganale ACP-CEE, portanti deroghe alla definizione della nozione di « prodotti originari »

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione 81/968/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1981, relativa all'applicazione delle deroghe alla definizione di prodotti originari nel quadro della seconda convenzione ACP-CEE (1),

considerando che il regolamento (CEE) n. 690/86 del Consiglio, del 3 marzo 1986, concernente l'applicazione della decisione n. 1/86 del Consiglio dei ministri ACP-CEE che proroga la decisione n. 2/85 relativa alle misure transitorie valide a decorrere dal 1° marzo 1985 (2), ha prorogato dopo il 28 febbraio 1986 le misure transitorie adottate con il regolamento (CEE) n. 485/85 del Consiglio (3);

considerando che il Comitato di cooperazione doganale ACP-CEE, istituito dalla seconda convenzione ACP-CEE, firmata a Lomé il 31 ottobre 1979, ha adottato, in applicazione degli articoli 28, paragrafo 3, e 30, paragrafo 1, del protocollo n. 1 della convenzione, la decisione n. 1/86, che proroga le decisioni nn. 1/85, 2/85 e 3/85 del Comitato di cooperazione doganale ACP-CEE, che derogano alla definizione della nozione di « prodotti originari »;

considerando che, conformemente all'articolo 33 del protocollo n. 1, occorre adottare le misure necessarie per l'esecuzione di tali decisioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La decisione n. 1/86 del Comitato di cooperazione doganale ACP-CEE allegata al presente regolamento è applicabile nella Comunità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 1986.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

(1) GU n. L 354 del 9. 12. 1981, pag. 30.
(2) GU n. L 63 del 5. 3. 1986, pag. 1.
(3) GU n. L 61 dell'1. 3. 1986, pag. 1.